

Sezione giurisdizionale Sicilia, Sent. n. 55 del 14/01/2014

Sent. n. 55/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA SICILIA

composta dai Magistrati:

dott. Luciana SAVAGNONE	Presidente
dott. Giuseppe COLAVECCHIO	Consigliere
dott. Sergio VACCARINO	Referendario-relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA 55/2014

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 61121 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di Paolo Agate nato a Marsala (TP) il 15 febbraio 1952 ed ivi residente in via Istria, n. 12/B, rappresentato e difeso, per mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio, dall'Avv. Pieranna Filippi ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Uditore, n. 11/H, presso lo studio dell'Avv. Daniela Ciancimino.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 13 dicembre 2013, il relatore, Referendario Sergio Vaccarino, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Maria

Luigia Licastro e l'Avv. Filippi per il ricorrente.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in segreteria il 14 giugno 2013, e regolarmente notificato, il Procuratore Regionale citava in giudizio il Sig. Paolo Agate per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 53.180,00, percepiti a titolo di retribuzione per il periodo che va dall'1 settembre 2011 al 30 giugno 2012, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani.

La vicenda oggetto del presente giudizio trae origine dalla circostanza che la predetta ASP indiceva, ai sensi dell'articolo 15 septies del D. Lgs. 502 del 1992, una procedura selettiva per il conferimento dell'incarico, a tempo determinato, di responsabile del Centro Unico Prenotazioni aziendale (CUP) nella quale risultava vincitore l'odierno convenuto quale unico candidato in possesso dei requisiti.

In seguito alla richiesta di presentazione dei documenti di rito il Sig. Agate produceva, tra gli altri, copia di un diploma di laurea in Scienze statistiche ed Economiche asseritamente conseguito presso l'Università degli Studi di Palermo il 21 luglio 1988 e della quale il convenuto certificava la conformità all'originale in suo possesso.

Pertanto, in data 8 settembre 2011 veniva formalizzato il contratto individuale di lavoro con la qualifica di Dirigente Statistico – Ruolo Tecnico con incarico dirigenziale di struttura semplice, per la durata di un anno.

Avviati i controlli sulla regolarità della documentazione prodotta, l'Università di Palermo comunicava che il convenuto non aveva mai conseguito la predetta laurea.

Pertanto, con provvedimento del 25 giugno 2012 prot. n. 285/Ris, il Direttore Generale dell'ASP ne dichiarava la decadenza dall'incarico.

Su denuncia dello stesso Direttore Generale è stata esercitata azione penale nei

confronti del convenuto per i reati di cui agli articoli 61 n. 2 c. p. e 76 del D.P.R. 445 del 2000 in relazione all'articolo 483 c.p., 48, 81 cpv, 476, 479, 482 e 640 del c. p., conclusasi con la sentenza di condanna, n. 46/2013 ad un anno ed otto mesi di reclusione con l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Trapani ai sensi dell'articolo 444 c.p.p..

In sede penale è stato accertato che al pari del certificato di laurea erano falsi anche gli ulteriori titoli che il convenuto aveva presentato all'ASP e precisamente gli attestati di frequenza al corso di formazione "Amministratori di sistemi ed infrastrutture ICT" ed al corso "Amministrazione avanzata di server linux – un'idea per l'Open source"

Ad avviso del Procuratore regionale il mancato possesso del titolo di studio inficia ab origine tutto il procedimento assunzionale del convenuto e la presentazione di documenti falsi, inducendo in errore l'amministrazione sulla sussistenza dei titoli culturali e professionali, integra gli estremi della responsabilità a titolo di dolo.

Rileva inoltre il Procuratore che trattandosi di attività prestata in assenza del titolo di studio previsto la prestazione resa non può essere considerata utile ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico cui la stessa è preordinata.

In data 25 novembre 2013 il convenuto si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'avv. Filippi, il quale preliminarmente eccepisce il difetto di giurisdizione di questa Corte nella considerazione dell'insussistenza del rapporto di servizio in quanto, ad avviso del difensore, il convenuto al momento dell'espletamento dell'incarico dirigenziale, sarebbe rimasto estraneo alla Pubblica Amministrazione.

Inoltre sostiene la nullità dell'atto di citazione nella parte in cui ha modificato l'ammontare del danno erariale contestato al convenuto. Ciò in quanto nell'invito a dedurre era stato contestato un danno di € 50.704,54 e, solo in seguito alla riquantificazione effettuata dall'ASP, con l'atto di citazione è stato rideterminato in €

53.158,00.

Sostiene l'infondatezza dell'azione della Procura per l'insussistenza di un danno patrimoniale economicamente valutabile arrecato alla Pubblica Amministrazione e sottolinea che il convenuto è persona di elevate capacità professionali che ha svolto regolarmente il suo incarico tant'è che il servizio CUP è stato interamente implementato ed è tutt'oggi attivo e funzionante.

Ritiene che nel caso di specie debba trovare applicazione l'articolo 2126 c.c., secondo cui la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione salvo che la nullità non derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.

Chiede inoltre l'acquisizione di prove testimoniali ai sensi dell'articolo 257 del c.p.c. in ordine alla circostanza che l'Agate abbia correttamente svolto il proprio incarico.

In conclusione chiede, in via preliminare, la dichiarazione di difetto di giurisdizione, la nullità dell'atto di citazione nella parte in cui ha rideterminato l'importo richiesto al convenuto. Nel merito, previo espletamento delle prove testimoniali già dette, chiede il rigetto della domanda attorea ed in linea subordinata la riduzione dell'addebito

All'odierna pubblica udienza sia il Procuratore regionale che il difensore del convenuto hanno confermato le proprie domande e, pertanto la causa è stata posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare, respinge l'eccezione di difetto di giurisdizione perché infondata in quanto, nel caso di specie la giurisdizione della Corte dei conti trova il suo presupposto legittimante nella sussistenza del rapporto di servizio che attraverso la formalizzazione del contratto di lavoro si è instaurato tra il convenuto e la A.S.P.

Inoltre, la Sezione ritiene di dover respingere l'eccezione di nullità dell'atto di citazione nella parte in cui il Procuratore regionale, ha modificato l'ammontare del danno erariale, rispetto a quanto era stato indicato nel precedente invito a dedurre. Ciò perché nell'invito a dedurre era stato contestato al convenuto un danno di € 50.704,54 e, solo in seguito alla rideterminazione effettuata dall'A.S.P. (prima dell'emissione dell'atto di citazione), era stato rideterminato in € 53.158,00 con l'inserimento di quanto corrisposto a titolo di tredicesima mensilità.

Premesso che le ipotesi di nullità dell'atto di citazione sono disciplinate dall'art. 164 del c.p.c., che al comma 4, prevede la nullità della citazione nel caso in cui è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163, ovvero la "determinazione della cosa oggetto della domanda", si sottolinea che sebbene l'invito a dedurre sia un presupposto processuale della futura citazione, purtuttavia il rapporto tra i due atti non è di assoluta identità, nel senso che l'atto di citazione è inammissibile solo allor quando si contestino al convenuto "poste di danno diverse" rispetto a quelle contestate nell'invito a dedurre (Corte dei conti, sez. Sicilia n. 3529 del 2011, sez. III di appello n. 672/A del 2005).

Nel caso di specie non sussiste, relativamente all'atto di citazione, la violazione del principio di immutabilità della domanda giudiziale a causa di un fatto marginalmente ulteriore (l'inserimento tra la posta di danno dell'importo corrispondente alla tredicesima mensilità), che ha portato ad una maggiore quantificazione del danno precedentemente contestato con l'invito a dedurre.

Entrando nel merito, il Procuratore regionale ha contestato al convenuto di aver cagionato un danno erariale pari ad € 53.158,00 all'A.S.P. di Trapani, per aver lo stesso svolto un'attività per la pubblica amministrazione senza il possesso del prescritto titolo di studio, previsto dall'articolo 15 septies del D. lgs 502 del 1992 ai

sensi del quale “i direttori generali possono conferire incarichi per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico, mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo a laureati di comprovata qualificazione professionale.....”.

Secondo la tesi prospettata dall’organo inquirente, la condotta posta in essere è ascrivibile al sig. Paolo Agate in termini di dolo ed è da collegarsi, secondo un evidente nesso eziologico con il danno subito dall’Ente, in quanto, il mancato possesso del titolo di studio richiesto, inficia ab origine la partecipazione dello stesso alla procedura concorsuale.

Per i fatti sopra esposti, il G.I.P. presso il Tribunale di Trapani, con la predetta sentenza, lo ha condannato, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., alla pena di un anno ed otto mesi di reclusione.

Orbene, la sentenza penale costituisce prova della colpevolezza del sig. Agate perché, secondo la condivisa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (24 febbraio 2001 n. 2724; 21 marzo 2003 n. 4193) e di questa Corte (ex multis I Sezione Centrale d’Appello n. 116/2008; III Sezione Centrale d’Appello n. 330/2007 e n. 323/2008), la richiesta di patteggiamento dell’imputato implica pur sempre il riconoscimento del fatto/reato e il giudice di merito, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua inesistente responsabilità e il giudice penale, nonostante il disposto dell’art. 444, comma 2, c.p.p., abbia prestato fede a tale ammissione (Corte di Cassazione 1 febbraio 2006 n. 2213; 30 settembre 2005 n. 19251).

Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità la sentenza di applicazione di pena patteggiata - “pur non potendosi tecnicamente configurare come sentenza di condanna, anche se è a questa equiparabile a determinati fini” - presuppone “pur sempre

un'ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall'onere della prova” (Cass. 5 maggio 2005 n. 9358; 31 luglio 2006 n. 17289).

Anche recenti novelle legislative conducono ad una sostanziale equiparazione della sentenza di condanna in seguito al patteggiamento alle altre sentenze di condanna emesse in seguita al rito ordinario. Infatti, l'articolo 1 della legge 12 giugno 2003, n. 134, ha aggiunto il comma 1 bis all'articolo 445 c.p.p. stabilendo che “salvo quanto previsto dall'art. 653, la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna”; il successivo articolo 3 ha poi modificato l'articolo 629 c.p.p. estendendo la possibilità di proporre la revisione “anche per le sentenze emesse ai sensi dell'art. 444, comma 2”.

Pertanto, la sentenza di condanna del GIP sopra citata, induce il collegio a ritenere fondata e provata la responsabilità a titolo di dolo del convenuto per i fatti allo stesso ascritti.

La responsabilità dolosa è altresì confermata dalla circostanza che, come del resto risulta dalla stessa sentenza di condanna in sede penale, non solo era falso il certificato di laurea, ma anche gli altri attestati prodotti, di frequenza al corso di formazione “Amministratori di sistemi ed infrastrutture ICT” ed al corso “Amministrazione avanzata di server linux – un'idea per l'Open source”.

La difesa del convenuto sostiene che il collegio debba, comunque, valutare la prestazione resa dal convenuto e che l'assenza del titolo di studio non equivale ad inutilità della prestazione in quanto il CUP è stato comunque realizzato ed è tuttora funzionante e che, inoltre, al Direttore Generale dell'ASP è stato riconosciuto il raggiungimento degli obiettivi in seguito alla realizzazione dello stesso.

In altri termini chiede che il collegio effettui una compensatio lucri cum damno in quanto l'amministrazione avrebbe tratto un'utilità per l'attività svolta.

Tali affermazioni sono prive di pregio poiché, oltre alla circostanza che la laurea è espressamente richiesta dall'articolo 15 septies, in base al quale è stata bandita la selezione, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte "le prestazioni professionali svolte da un dipendente pubblico assunto illegittimamente su presentazione di falso titolo di studio, comportano un danno risarcibile per l'Amministrazione non operando al riguardo la compensatio lucri cum damno di cui all'art. 1, comma 7-bis, L. 14 gennaio 1994, n. 20, se non limitatamente alla quota di retribuzioni riconducibile a mansioni generiche e non professionalmente caratterizzate dal possesso di uno specifico titolo di studio e/o di specializzazione (C. Conti, Sez. III, 20 febbraio 2004, n. 151 e Sez. Appello Sicilia n. 154 del 1 agosto 2006).

Possono, quindi, essere legittimamente retribuite solo quelle attività lavorative che, per la loro assoluta genericità e fungibilità, non trovano un essenziale presupposto, per il loro utile svolgimento, nel possesso di conoscenze specialistiche.

Nel caso in esame, il possesso di requisiti culturali e professionali (previsti dalla norma) si pone come necessaria premessa per lo svolgimento dell'intera attività richiesta al sig. Agate, cosicché la mancanza del titolo di studio esclude che anche solo una parte delle prestazioni rese, pure se reputate utili, possano essere in alcun modo "compensate".

Inoltre, vi è da considerare che l'ASP non ha remunerato una prestazione generica, ma, con la stipula del contratto di livello dirigenziale, ai sensi della norma già citata, una prestazione connotata da ben precisi caratteri di professionalità e di specializzazione.

Pertanto, la mancanza dei suddetti caratteri in capo al convenuto fa venir meno il rapporto sinallagmatico tra la prestazione contrattualmente richiesta e la

controprestazione, ovvero la retribuzione corrisposta.

Né è invocabile, come richiede la difesa del convenuto, l'applicazione dell'articolo 2126 c.c. che appresta tutela al c. d. rapporto contrattuale di fatto, salvo che la nullità del rapporto non derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.

Orbene, l'illiceità che, ai sensi della predetta norma, priva il lavoro prestato della tutela collegata al relativo rapporto, è stata ravvisata dalla stessa giurisprudenza costituzionale (sent. n. 296 del 1990 e 101 del 1995) nel contrasto con norme fondamentali e generali o con i principi basilari dell'ordinamento (C. Cost. n. 296/1990, 101/1995 e Cass., sez. un., n. 1609/1976).

Sotto tale aspetto, la medesima giurisprudenza ha affermato chiaramente che l'art. 36 della Costituzione presuppone un rapporto di lavoro lecitamente instaurato (C. Cost. n. 296/1990; v. da ultimo anche sez. Sicilia, n. 260/2010).

A ben vedere, nel caso in esame, la costituzione del rapporto di lavoro è avvenuta a seguito della presentazione di documenti falsi che hanno indotto in errore l'amministrazione sulla sussistenza dei titoli culturali e professionali necessari per lo svolgimento dell'attività richiesta.

Ciò ha, inoltre, comportato la violazione delle norme fondamentali di settore e la lesione anche del precetto costituzionale, previsto dall'articolo 97, in materia di buon andamento dell'attività amministrativa.

Per quanto sopra, il collegio ritiene che, nella fattispecie dedotta in giudizio è possibile riscontrare tutti gli elementi di natura oggettiva e soggettiva che compongono la struttura dell'illecito erariale, ovvero una condotta, nello specifico attiva, etiologicamente connessa ad un evento dannoso ed ascrivibile sul piano psicologico ad un soggetto agente, a titolo di dolo.

In conseguenza di ciò, il collegio rigetta l'istanza con la quale la difesa del convenuto

chiede l'ammissione di prove testimoniali ai sensi dell'articolo 257 del c.p.c.

Attesa la responsabilità dolosa del convenuto viene pure rigettata l'istanza di applicazione del potere riduttivo e, pertanto, tutto il danno pari ad € 53.158,00, così come quantificato dal Procuratore regionale nell'atto di citazione è addebitabile al sig. Agate Paolo.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dello Stato, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità n. 61121, condanna il sig. Agate Paolo al pagamento della somma di € 53.158,00, oltre rivalutazione monetaria, a decorrere dall'erogazione di ogni singolo pagamento mensile e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione fino all'effettivo soddisfo.

Condanna, altresì, il sig. Agate Paolo al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia che vengono liquidate in euro 146,44 (euro centoquarantasei/44).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2013.

Il Relatore

Il Presidente

F.to Sergio Vaccarino

F.to Luciana Savagnone

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 14 gennaio 2014

Il Direttore della Segreteria

F.to Dott.ssa Rita Casamichele